CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 39655/2026
Roma, lì, 11/11/2026

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Sent.n.sez.1245/26
CC –7/10/2026
R.G.N.24532/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

RITENUTO IN FATTO

1.La ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Lecce, pronunciandosi a seguito di annullamento con rinvio, confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto anche per equivalente.

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b
Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

Il sequestro era stato inizialmente disposto in relazione a tre distinte ipotesi di concorso nel reato di truffa ai danni dello Stato, dai quali era derivato un profitto di oltre €5.000.000. Il G.i.p., applicando il principio della ripartizione *pro quota* del profitto, aveva ritenuto che la quota confiscabile a carico della Santoro fosse pari a circa €775.000.

Il Tribunale del riesame confermava il sequestro che, successivamente, questa Corte, con sentenza resa da Sez.2, n. 15357 del 12/3/2026, annullava con rinvio, ritenendo che non erano stati rispettati i principi affermati dalla recente pronuncia resa dalle Sezioni unite con la sentenza "Massini".

In particolare, si richiamava l'attenzione del giudice del rinvio sul fatto che la ripartizione del vantaggio derivante dal singolo reato in parti uguali tra i correi nel solo caso in cui sia stato "provato" il conseguimento, da parte del singolo partecipe, di una quota di profitto o di prezzo del reato e, al tempo stesso, nessuna delle parti sia stata in grado di quantificare in concreto il vantaggio tratto da ciascuno.

Nel giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame affermava che, in relazione al profitto del reato contestato al capo 4), il profitto era pervenuto direttamente nella disponibilità della società Microbiotech, ciononostante escludeva che vi fosse una "duplicazione" del vincolo in considerazione del fatto che l'illecito amministrativo commesso dalla società doveva ritenersi prescritto.

Con riguardo al sequestro eseguito nella vicenda che vede coinvolta la società Rivabella (capo 25) e la società Luxuryclass (capo 18), il Tribunale ha riconosciuto che il vincolo apposto sui beni delle due società copre per l'intero il profitto dei reati, per poi aggiungere che il sequestro deve essere mantenuto anche nei confronti della Santoro in quanto l'importo della quota non è eccedente l'ammontare del profitto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore della ricorrente, formulando un unico motivo di ricorso per violazione degli artt.322-*ter* e 640-*quater* cod. pen.

Sostiene la difesa che il Tribunale del riesame avrebbe fatto erronea applicazione dei principi indicati dalla sentenza rescindente e desunti dalla sentenza "Massini".

In particolare, pur avendo il Tribunale accertato che il profitto dei singoli reati era stato direttamente incamerato dalle società nei cui interesse agiva il concorrente della Santoro nei reati di truffa, ha nondimeno ritenuto di poter confermare il sequestro a carico della ricorrente, in tal modo violando il principio giurisprudenziale secondo cui il sequestro finalizzato alla confisca deve colpire il

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b
Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

soggetto che ha beneficiato dell'illecita locupletazione (capi 18 e 25).

Con riguardo al capo 4), inoltre, il Tribunale, pur ribadendo che il profitto era stato incamerato dalla Microbiotech, ha confermato il sequestro nei confronti ella Santoro sul presupposto dell'intervenuta estinzione dell'illecito dell'ente, in tal modo confondendo due aspetti distinti e, cioè, l'individuazione del soggetto che beneficia del provento del reato e il principio di solidarietà.

Sottolinea la difesa come il presupposto per escludere la confiscabilità dei beni della Santoro non presuppone esclusivamente che vi sia una duplicazione di titoli, ma richiede in primo luogo l'accertamento che la Santorio abbia personalmente conseguito un vantaggio patrimoniale dalla commissione del reato.

Rispetto a tale dato, doveva ritenersi irrilevante che l'illecito societario si è prescritto, posto che ciò non esclude l'assenza di vantaggio personale per la Santoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'esame delle questioni devolute richiede il sintetico richiamo dei principi affermati dalla sentenza rescindente, lì dove sottolineava l'assoluta contraddittorietà dell'impostazione recepita dal Tribunale, che da un lato riconosceva come il profitto del reato fosse stato direttamente conseguito dalle singole società coinvolte e, dall'altro, applicava il sequestro preventivo nei confronti della Santoro.

Nel disporre l'annullamento, la sentenza rescindente ha richiamato i principi affermati dalla sentenza "Massini" che, tuttavia, non sono stati correttamente applicati.

2.1. È opportuno richiamare le regole che sono state enucleate dalla giurisprudenza in relazione alla confisca del profitto del reato, sottolineando come la sentenza "Massini", nell'affrontare il problema relativo all'applicabilità del principio della responsabilità solidale, ha affermato che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez.U, n. 13783 del 26/09/2024, dep.2025, Massini, Rv. 287756-01).

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b
Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

Il principio contiene due distinte enunciazioni, in primo luogo si precisa che la confisca può essere disposta se e nei limiti in cui risulti l'avvenuto conseguimento del profitto del reato, successivamente si precisa che ciascun correo subirà la confisca nei limiti della quota di profitto di cui ha beneficiato, salva restando l'applicazione della clausola sussidiaria che consente il riparto in parti uguali quale regola residuale.

Quanto detto consente di affermare che, ove risulti che un concorrente non ha beneficiato in alcun modo del profitto, nei suoi confronti non può neppure esser disposta la confisca che, in tal caso, assumerebbe esclusivamente una non consentita valenza punitiva, anziché recuperatoria (sia pur con riguardo ad una fattispecie diversa, si veda Sez.6, n.13620 del 3/12/2024, dep. 2025, Costantino, Rv. 287923).

2.2. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole cogliere l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale del riesame, lì dove ha confermato il sequestro a carico della persona fisica, pur dando atto che il profitto dei reati non è andato a vantaggio della Santoro, essendo stato direttamente incamerato dalle società nel cui interesse sono state realizzate le truffe ai danni dello Stato.

È lo stesso Tribunale (si veda pg.8) a dar atto che i finanziamenti, illecitamente conseguiti per effetto del reato, erano pervenuti direttamente nelle casse societarie e che il sequestro disposto sui beni delle società Rivabella e Luxuryclass «copre per l'intero il profitto dei reati».

Si tratta di due affermazioni che si pongono in contrasto con la tesi volta a confermare il sequestro a carico della persona fisica, posto che si attesta che il vantaggio patrimoniale è stato conseguito esclusivamente dall'ente, né si indica se ed in che misura la Santoro ne avrebbe direttamente beneficiato.

2.3. Applicando i principi affermati già indicati nella sentenza rescindente, deve ritenersi che, nel caso di specie, sembrerebbe venir meno il presupposto stesso per disporre il sequestro a carico della Santoro, essendosi escluso che il profitto del reato sia stato – sia pur in parte – da quest'ultima conseguita.

Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione del fatto che, così ragionando, i principi elaborati in tema di solidarietà passiva tra concorrenti nel reato verrebbero applicati anche ai rapporti tra persona fisica ed ente beneficiario del reato.

A ben vedere, la *ratio* sulla quale si fonda la sentenza "Massini" è volta ad escludere che un soggetto che, pur autore del reato, non abbia conseguito alcun vantaggio patrimoniale, sia tenuto a restituire il profitto (per intero o in parte), posto che in tal caso la confisca si tramuterebbe in una vera e propria sanzione patrimoniale.

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b
Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

Tale esigenza non muta nell'ipotesi in cui si accerti la scissione tra autore del reato e il beneficiario del profitto, ma quest'ultimo sia individuato in una società, dovendosi valorizzare in ogni caso il profilo attinente all'individuazione del soggetto che consegue il vantaggio patrimoniale con la conseguenza che, ove si tratti di una società, quest'ultima può essere l'unica destinataria del provvedimento di sequestro e confisca.

2.4. Il ricorso pone, quindi, la necessità di valutare la possibilità di estendere ai rapporti tra imputato e società beneficiaria del profitto, il principio secondo cui "senza un effettivo conseguimento del prezzo o del profitto, non si può confiscare né in via diretta e nemmeno per equivalente", sul quale si fonda la sentenza "Massini".

Al quesito deve darsi risposta affermativa, dovendosi valorizzare quella funzione essenzialmente recuperatoria che svolge la confisca del profitto del reato (sul tema si veda anche Corte cost., sent.n.112 del 2019).

In quest'ottica, la confisca del profitto mira ad eliminare l'arricchimento illecito e, quindi, a riportare la sfera giuridico-patrimoniale del soggetto che ha beneficiato del reato alla consistenza precedente al delitto, così dando attuazione ai principi secondo cui il reato "non paga" e l'accrescimento derivante da condotte penalmente rilevanti è sempre privo di legittima giustificazione (Corte cost., sent. n. 24 del 2019).

Seguendo questa logica, deve ribadirsi che la confisca per equivalente "rompe" il nesso di pertinenzialità con il reato, ma esclusivamente sul piano qualitativo tra bene e illecito, consentendo di confiscare non le esatte cose che sono entrate nella sfera giuridica dell'autore, fermo restando che i beni confiscati devono avere il medesimo valore del provento, con la conseguenza che questa "rottura" non incide sull'essenza recuperatoria della confisca.

Se la finalità della confisca – quanto meno nell'ipotesi disciplinata dagli artt. 240 e 322-*ter* cod.pen. – è sempre recuperatoria, la stessa può ritenersi legittima solo se disposta nei confronti del soggetto che ha tratto, in tutto o in parte, profitto dal reato.

Tale regola non può subire alcuna attenuazione nel caso, qual è quello in esame, in cui l'autore del reato non abbia beneficiato di alcun vantaggio patrimoniale conseguente dal reato che, invece, è stato interamente locupletato dalla società nel cui interesse l'illecito è stato commesso.

In tal caso, infatti, l'unico profitto confiscabile è quello ottenuto dalla società che, proprio per aver beneficiato delle conseguenze del reato, non potrà considerarsi terza estranea al reato, con la conseguente assoggettabilità a vincolo del suo patrimonio.

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b
Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

2.5. È bene precisare che il rapporto tra imputato e società beneficiaria non può ricostruirsi in termini di concorso nel reato, neppure nel caso in cui nei confronti dell'ente si proceda per l'illecito ex d.lgs. n. 231 del 2001, ma ciò non inficia le conclusioni sopra indicati.

Nel rapporto tra imputato e società il cumulo del profitto confiscabile non è escluso per effetto di una non configurabile ipotesi di concorso nel reato, bensì perché non è legittimo operare la confisca nei confronti di un soggetto diverso da quello che ha effettivamente beneficiato degli effetti patrimoniali derivanti dal reato.

2.6. In conclusione, deve affermarsi il principio – cui il giudice del rinvio dovrà attenersi – secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322-*ter* cod.pen., diretta e per equivalente, è consentito esclusivamente nei confronti del soggetto che risulti aver conseguito, in tutto o in parte, il profitto del reato, pertanto, qualora la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse di una società che ha beneficiato in via esclusiva del profitto, il sequestro e la successiva confisca dovranno essere eseguiti esclusivamente nei suoi confronti.

Ovviamente, sarà possibile procedere alla confisca anche nei confronti dell'imputato persona fisica lì dove risulti che questi, sia pur indirettamente e per il tramite della società che ha immediatamente percepito il profitto, ne abbia ugualmente beneficiato, salvo restando che in tal caso l'entità della confisca dovrà essere pur sempre parametrata al profitto personalmente conseguito e non già al vantaggio complessivo ottenuto dall'ente (in tal senso, sia pur con riferimento ai reati tributari, si veda CEDU, Petrigani e altri c/Italia, del 28/5/2026).

3. Analoghe conclusioni valgono anche nell'ipotesi – qual è quella descritta in relazione alla società Microbiotech – in cui l'illecito a carico dell'ente risulti prescritto.

È pur vero che, in tal caso, non sarà possibile procedere alla confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, ma ciò non comporta affatto che il profitto conseguito dalla società non sia ugualmente aggredibile.

3.1. È opportuno premettere che, nel caso di specie, trova applicazione il disposto dell'art. 322-*ter* cod.pen. – richiamato dall'art. 640-*quater* cod.pen. – che consente espressamente il sequestro del profitto del reato sia in via diretta, che per equivalente, anche dei beni appartenenti a terzo "non estraneo" al reato.

La nozione di terzo estraneo è stata compiutamente delineata dalla giurisprudenza, essendosi precisato che, in tema di sequestro preventivo a fini di confisca, è persona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b
Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

sicurezza non può essere disposta ex art. 240, commi secondo e terzo, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato (Sez.3, n. 34548 del 6/6/2023, Rv.285207; con specifico riferimento alla società beneficiaria delle conseguenze del reato, Sez.3, n. 8350 del 23/1/2019, Alessandrini, Rv. 275756-02)

La giurisprudenza – specie con riguardo ai reati tributari, prima ancora che tali illeciti venissero ricompresi tra quelli idonei a dar luogo alla responsabilità dell'ente – ha pacificamente ritenuto aggredibili i beni della società beneficiaria del profitto del reato commesso nel suo interesse (Sez.3, n.17840 del 5/12/2018, dep.2019, Limetti, Rv. 275599-02; per una fattispecie particolare, Sez.3, n. 36683 del 14/10/2025, Ivanova, Rv. 288862; si veda anche, Sez.U, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, Rv.258647).

Sulla base di tale premesse, può affermarsi il principio secondo cui, ai fini della confisca, non può mai essere considerato terzo "estraneo" al reato l'ente nel cui patrimonio si è realizzato il profitto derivante dall'altrui condotta illecita.

3.2. Rispetto a tale quadro, deve darsi atto della diretta incidenza dei principi affermati dalla sentenza "Massini", lì dove è stata rimeditata la natura della confisca per equivalente, superandosi la tesi che valorizzava la funzione sanzionatoria a tutto vantaggio della natura recuperatoria.

Il mutato paradigma di riferimento in ordine alla natura della confisca per equivalente ha comportato il superamento del principio, in precedenza affermato, secondo cui nei confronti della società che aveva conseguito il profitto del reato era ammissibile la sola confisca diretta e non anche quella per equivalente (Sez.U, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, Rv.258647).

3.3. Trasferendo tali premesse alla risoluzione del caso di specie, è agevole evidenziare come l'intervenuta prescrizione dell'illecito commesso dall'ente e la conseguente impossibilità di disporre il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 19, d.lgs. n. 231 del 2001, non è affatto un elemento ostativo all'apprensione del profitto del reato nei confronti della società.

Posto che si tratta di soggetto "non estraneo" al reato, avendone direttamente beneficiato del profitto, ne deriva che il patrimonio della società è aggredibile ai sensi dell'art. 322-*ter* cod.pen., con conseguente irrilevanza dell'intervenuta prescrizione dell'illecito dell'ente.

La prescrizione dell'illecito dell'ente, quindi, preclude solo una delle due forme di confisca applicabili a carico della società e, cioè, quella azionabile nel procedimento a suo carico ex art. 19, d.lgs. n. 231 del 2001, mentre rimane inalterata la possibilità di disporre la confisca, nei confronti di tale soggetto, nell'ambito dell'ordinario procedimento penale e sulla base della più generale

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b
Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386

previsione dettata dall'art. 322-*ter* cod.pen.

4. Traendo le conclusioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame, nel procedere al nuovo giudizio, dovrà valutare se confermare il sequestro verificando, preliminarmente, se la ricorrente ha conseguito o meno un profitto patrimoniale e, in caso di esito positivo, dovrà confermare il vincolo cautelare nei limiti del valore del profitto personalmente conseguito.

Viceversa, ove risulti che il profitto del reato è stato conseguito in via esclusiva dai correi, ovvero dalle società che hanno direttamente beneficiato dei reati di cui all'art. 640-*bis* cod.pen., il sequestro nei confronti della ricorrente dovrà essere annullato.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di lecce competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Così deciso il 7 ottobre 2026

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Paolo Di Geronimo — Ercole Aprile

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcda61dbb798c5b
Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386